

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Cfc: modalità semplificata per il calcolo del tax rate

di **Marco Bargagli**

La **normativa sostanziale di riferimento** in materia di imprese estere controllate (c.d. *Cfc Rule*) è contenuta nell'[articolo 167 Tuir](#) recentemente modificato, con **decorrenza dal 2019**, da parte del **D.Lgs. 142/2018**.

Anzitutto, i **soggetti controllanti residenti in Italia** devono **valutare** concretamente il **regime tributario** a cui è sottoposto a **tassazione** il **reddito prodotto oltrefrontiera** da parte dell'**impresa controllata estera**.

Infatti, l'[articolo 167, comma 4, lett. a\), Tuir](#) prevede che le **disposizioni in materia di Cfc** si applicano – tra l'altro – quando le **imprese controllate** sono soggette all'estero a **tassazione effettiva inferiore alla metà** di quella a cui **sarebbero state soggette qualora residenti in Italia**.

A tal fine, rileva il **livello di tassazione effettiva** e non il **livello di tassazione nominale**: conformemente, l'[articolo 7, paragrafo 1, lett. b\), Direttiva UE 2016/1164 Atad](#), prevede che: “***l'imposta sulle società realmente versata sui suoi utili dall'entità o dalla stabile organizzazione è inferiore alla differenza tra l'imposta sulle società che sarebbe stata applicata all'entità o alla stabile organizzazione nell'ambito del sistema di imposizione delle società vigente nello Stato membro del contribuente e l'imposta sulle società realmente versata sui suoi utili dall'entità o dalla stabile organizzazione***”.

In buona sostanza, per **verificare il livello di tassazione effettiva**, occorre effettuare un **confronto** tra il “***tax rate effettivo estero***” e il “***tax rate virtuale domestico***”, quest'ultimo calcolato **determinando il reddito** risultante dal **bilancio d'esercizio** redatto all'estero sulla base delle **disposizioni fiscali italiane**.

In particolare occorrerà **applicare, sull'utile ante imposte risultante dal bilancio della controllata, le pertinenti variazioni fiscali in aumento e in diminuzione del reddito**.

Per calcolare il **livello di tassazione effettiva**, si ritengono ancora **valide** le disposizioni diramate dall'Agenzia delle entrate con il [provvedimento direttoriale n. 143239 del 16.09.2016](#), recante “***Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Criteri per determinare con modalità semplificata l'effettivo livello di tassazione di cui al comma 8-bis dell'articolo 167 del Tuir***”.

Sul punto, giova ricordare che:

- per **“tassazione effettiva estera”** si intende il **rapporto tra l'imposta estera corrispondente al reddito imponibile e l'utile ante-imposte risultante dal bilancio della controllata;**
- per **“tassazione virtuale domestica”** si intende il **rapporto tra l'imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia, corrispondente al reddito imponibile rideterminato secondo le disposizioni fiscali italiane in materia di reddito d'impresa e l'utile ante-imposte risultante dal bilancio della controllata.**

Inoltre, per **calcolare correttamente il tax rate** occorre **procedere sulla base delle seguenti direttrici:**

- nella determinazione della **tassazione effettiva estera** rilevano esclusivamente le **imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione**, al lordo di **eventuali di crediti di imposta** per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento;
- qualora tra lo **Stato di localizzazione della controllata e l'Italia** sia in vigore una **Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni**, le **imposte sul reddito sono quelle ivi individuate**, nonché quelle di **natura identica o analoga** che siano **intervenute successivamente** in sostituzione di quelle individuate nella medesima Convenzione;
- per calcolare la **tassazione virtuale domestica** rilevano **l'Ires e le sue eventuali addizionali**, al lordo di **eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione** della controllata;
- il **calcolo della tassazione virtuale domestica** viene eseguito partendo dai dati **risultanti dal bilancio di esercizio o dal rendiconto della controllata**, redatti secondo le norme dello Stato di localizzazione, significando che se la controllata **aderisce a una forma di tassazione di gruppo prevista nello Stato estero di insediamento**, assumono rilievo **esclusivamente le imposte sul reddito di competenza della medesima, singolarmente considerata;**
- sono **irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile** (ad esempio, gli ammortamenti);
- **non si considerano i regimi fiscali opzionali** a cui la controllata avrebbe potuto aderire qualora fosse stata residente in Italia;
- **l'imposizione italiana nei limiti del 5% del dividendo o della plusvalenza** (ex [articolo 87 e 89 Tuir](#)), si considera **equivalente a un regime di esenzione totale** che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, **l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione;**
- ai fini del **calcolo della tassazione virtuale domestica**, **non si tiene conto del limite di utilizzo delle perdite fiscali pregresse** ex [articolo 84 Tuir](#);
- non sono, infine, considerati gli effetti sul calcolo del reddito imponibile o delle imposte corrispondenti di eventuali **agevolazioni di carattere non strutturale** riconosciute dalla **legislazione dello Stato estero**, per un **periodo non superiore a cinque anni**, alla generalità dei contribuenti.

In ultima analisi, è utile evidenziare che l'Agenzia delle entrate, in occasione di **“Telefisco 2019”**, superando i chiarimenti già espressi nella [circolare 35/E/2016](#), ha confermato che ai

fini del **calcolo del *tax rate* virtuale domestico** occorre fare **esclusivo riferimento all'Ires** e non all'Irap.

Di contro, in passato, era stato effettuata **una netta differenza** tra regime “Cfc *white*” (dove **non veniva presa in considerazione l'Irap**), rispetto a quello previsto per le “Cfc *black*”, in cui l'Irap **assumeva piena rilevanza ai fini del calcolo del *tax rate* effettivo**.

Tale ultimo aspetto **aveva ingenerato notevoli perplessità tra gli addetti ai lavori** (considerato che l'Irap è un'imposta tipicamente italiana) e, simmetricamente, **alcune difficoltà nel calcolo della tassazione effettiva**.